

L'organo unico di revisione

Parere n. 20 del 01/12/2023

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. detenute dal comune di Cleto al 31/12/2022

La sottoscritta Dssa Antonella Straface, nominata Revisore Unico del Comune di Cleto (CS) con delibera del 27/7/2021, esaminata la documentazione trasmessa dall'Ufficio di Revisione, a mezzo PEC del 23/11/2023, al fine di poter esprimere il proprio parere sulla ricognizione delle Partecipazioni societarie del Comune di Cleto, espone quanto segue.

In particolare, il Revisore ha analizzato la seguente documentazione:

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 23/11/2023;
2. Allegato A – schema Corte dei Conti;
3. Allegato B – schema CC di ricognizione periodica – Relazione tecnica;
4. Allegato C - Relazione Tecnica ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016 Allegato A);

Premesso

- Che quanto disposto dal D.Lgs 175/2016, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/9/2017 avente per oggetto l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23/9/2016;
- Che secondo il T.U.S.P. l'ente deve procedere entro il 31/12/2023 alla razionalizzazione periodica con riferimento alla situazione al 31/12/2022 (art. 26, co. 11 D.Lgs 175/2016);

Visti

- **L'art. 4, T.U.S.P.**, il quale al comma 1 recita:

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Ai commi successivi chiarisce:

Comma 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:



- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Comma 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

- **L'art. 20 T.U.S.P.**, il quale dispone:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Considerato

Il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Che nella Relazione Tecnica allegata sono riportate le singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenenti tutte le analisi richieste dal T.U.S.P. tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Cleto;

Che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettino le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione, così anche le "conclusioni" della relazione tecnica (Allegato A);

che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, visto il rispetto delle condizioni poste dal D.Lgs n. 175/2016;

Tutto ciò premesso

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in quanto socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31/12/2022, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016.

Tutta la documentazione contenuta nella PEC del 23/11/2023 fanno parte integrale e sostanziale del presente parere.

Cosenza – Cleto, 01/12/2023

L'Organo di Revisione

Dssa Antonella Straface

Il documento è firmato digitalmente

